LA GIUNTA REGIONALE

- visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, concernente la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private e, in particolare, il punto c) del comma 2 dell'articolo 8, come sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e, successivamente, modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, il quale prevede di "demandare ad accordi di livello regionale la disciplina delle modalità di presentazione delle ricette e i tempi dei pagamenti dei corrispettivi nonché l'individuazione di modalità differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche anche in deroga a quanto previsto nella precedente lettera b)";
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371 (Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private) ed, in particolare, l'art. 2, il quale definisce che le Regioni, nell'ambito degli accordi stipulati a livello locale, si avvalgono delle farmacie aperte al pubblico per lo svolgimento di servizi, tra i quali l'erogazione di ausili, presidi e prodotti dietetici, utilizzando in via prioritaria il canale distributivo delle farmacie a condizione che i costi e la qualità delle prestazioni rese al cittadino siano complessivamente competitivi con quelli delle strutture delle Aziende USL;
- visto il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69) e i relativi decreti attuativi:
 - •decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011, recante: "Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del 2009";
 - •decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, recante: "Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali";
 - •decreto ministeriale 8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 2011, recante: "Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale";
 - •decreto ministeriale 11 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2013, recante: "Criteri in base ai quali subordinare l'adesione delle farmacie pubbliche ai nuovi servizi, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 153/2009";
- visto il D.P.CM. 29 settembre 2015, n. 178 (Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico);

- visto il D.P.CM. 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), il quale, all'art.8, prevede, tra l'altro, che "Attraverso le medesime farmacie sono inoltre assicurati i nuovi servizi individuati dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel rispetto di quanto previsto dai piani regionali socio-sanitari e nei limiti delle risorse rese disponibili in attuazione del citato art. 11, comma 1, lettera e)";
- visto il nomenclatore contenuto nell'allegato 3 del decreto di cui al punto precedente, concernente la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, nel quale sono elencati i presidi da erogarsi, in applicazione dell'articolo 13 del decreto medesimo, agli assistiti affetti da malattia diabetica;
- visto l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano su "Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nelle Farmacie di Comunità" di cui all'articolo 1, commi 403 e 406, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Rep. Atti 167/CSR in data 17 ottobre 2019);
- vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2019 (Rep. n. 209/CSR del 18 dicembre 2019), concernente il Patto per la salute per gli anni 2019-2021;
- vista la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione) e, in particolare, l'articolo 2, che prevede che la Regione assicuri, mediante la programmazione sanitaria, lo sviluppo del servizio socio-sanitario regionale, al fine di garantire i livelli essenziali e appropriati di assistenza definiti dal Piano socio-sanitario regionale;
- vista la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 (Approvazione del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013);
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1882, in data 28 dicembre 2017, relativa alla proroga di un anno, sino al 31 dicembre 2018, dell'Accordo per l'acquisto e la distribuzione per conto (DPC) di farmaci, ai sensi dell'articolo 8 della legge 405/2001, sottoscritto in data 11 dicembre 2014 tra le medesime parti e recepito con la DGR n. 1874 in data 30 dicembre 2014, la quale prevede, tra l'altro, la costituzione di un apposito Tavolo di lavoro tra le parti, che definisca una proposta di servizi erogabili in farmacia, con particolare attenzione a garantire adeguati livelli di servizio ai pazienti cronici, al fine di migliorare l'assistenza ai cittadini, grazie alla presenza capillare delle farmacie sul territorio, e di ottimizzare le risorse del Sistema sanitario regionale;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1679, in data 28 dicembre 2018, relativa al recepimento dell'Accordo, siglato in data 27 dicembre 2018, tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, le organizzazioni sindacali dei farmacisti e l'Azienda USL Valle d'Aosta, per la distribuzione per conto, ai sensi dell'articolo 8 della legge 405/2001, dei farmaci da parte delle farmacie convenzionate, con validità sino al 31 dicembre 2021;

- dato atto che il Tavolo di cui alla DGR 1882/2017 sopra richiamata si è riunito più volte nel corso del biennio 2018-2019 e che durante gli incontri sono state condivise le modalità di avvio, sul territorio regionale, di quanto disposto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 e dai successivi decreti attuativi, con riferimento all'individuazione di nuovi servizi erogabili presso le farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN);
- dato atto che le farmacie assolvono, oggi più che mai, un ruolo centrale e particolarmente strategico sul territorio per il servizio di prossimità verso tutti gli utenti e che, in questo particolare periodo di emergenza sanitaria e di restrizione negli spostamenti, le medesime rappresentano dei preziosi punti di riferimento, non solo a garanzia della fornitura dei farmaci, di dispositivi di protezione, ecc., ma anche per la vicinanza all'utenza;
- ritenuto pertanto necessario e urgente, sulla scorta delle attività già avviate e condivise con i componenti del Tavolo di cui sopra, dare attuazione agli adempimenti di cui al decreto legislativo sopra richiamato;
- dato atto che i servizi individuati in occasione dei sopra richiamati incontri consistono, nello specifico, nella distribuzione di presidi per diabetici (reattivi per glicemia, lancette pungidito, aghi per penna e siringhe), nella prenotazione di esami e visite specialistiche, con eventuale consegna del materiale di supporto (materiale informativo, provette e contenitori sterili per urine) ed espletamento della relativa attività informativa in favore dell'utenza, e nella raccolta del consenso finalizzato all'attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), con esecuzione delle connesse operazioni sul portale dedicato;
- dato atto che le modalità organizzative per l'erogazione dei servizi sopra descritti sono dettagliate nell'Accordo biennale, allegato alla presente deliberazione;
- dato atto che, con riferimento alla distribuzione per conto dei presidi per diabetici, è stato concordato di riconoscere alle farmacie sul territorio una remunerazione del servizio di distribuzione, comprensiva della quota destinata al distributore intermedio, pari a (IVA esclusa):
 - 4,50 euro ad accesso in relazione al 2020, con previsione di 10.292 accessi nel periodo luglio dicembre;
 - 4,00 euro ad accesso in relazione al 2021, con previsione di 20.719 accessi annuali;
- dato atto che la remunerazione sopra riportata sarà riconosciuta fino ad esaurimento del finanziamento dedicato, pari ad euro 56.503,08 (lordo IVA) per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2020 e ad euro 101.108,72 (lordo IVA) per l'anno 2021 e che nel caso di raggiungimento del tetto di finanziamento medesimo, le farmacie dovranno garantire la prosecuzione del servizio, a titolo gratuito, sino al termine dell'anno;
- dato atto che i suddetti importi derivano dalla moltiplicazione tra il costo del singolo
 accesso e il numero degli accessi stimato, maggiorati dell'imposta sul valore aggiunto,
 e che i medesimi risultano pertanto arrotondati in eccesso rispetto a quelli indicati nel
 testo dell'Accordo, nel quale la determinazione dei costi è avvenuta su riparametrazione
 temporale di un budget inizialmente destinato;

- dato altresì atto che, con riferimento alle attività di:
 - a) prenotazione di esami e visite specialistiche, con eventuale consegna del materiale di supporto ed espletamento della relativa attività informativa in favore dell'utenza
 - b) raccolta del consenso finalizzato all'attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), con esecuzione delle connesse operazioni sul portale dedicato

è stato concordato di riconoscere alle farmacie sul territorio una remunerazione del servizio pari a (IVA esclusa):

- 2,50 euro a prestazione, (prenotazione o acquisizione del consenso FSE ed esecuzione delle relative operazioni sul portale), comprensiva del materiale eventualmente consegnato, in relazione al 2020, con previsione di un massimo di 12.667 prestazioni nel periodo ottobre dicembre;
- 2,20 euro a prestazione, (prenotazione o acquisizione del consenso FSE ed esecuzione delle relative operazioni sul portale), comprensiva del materiale eventualmente consegnato, in relazione al 2021, con previsione di un massimo di 52.121 prestazioni;
- dato atto che la remunerazione sopra riportata sarà riconosciuta fino ad esaurimento del finanziamento dedicato pari ad euro 38.634,35 (lordo IVA) per il periodo 1° ottobre 31 dicembre 2020 e ad euro 139.892,76 (lordo IVA) per il 2021 e che nel caso di raggiungimento del tetto di finanziamento medesimo, le farmacie dovranno garantire la prosecuzione del servizio, a titolo gratuito, sino al termine dell'anno;
- dato atto che i suddetti importi derivano dalla moltiplicazione tra il costo del singolo
 accesso e il numero degli accessi stimato, maggiorati dell'imposta sul valore aggiunto,
 e che i medesimi risultano pertanto arrotondati in eccesso rispetto a quelli indicati nel
 testo dell'Accordo, dove la determinazione dei costi è avvenuta su riparametrazione
 temporale di un budget inizialmente destinato;
- dato altresì atto che è prevista, nell'Accordo di cui trattasi, la possibilità di riallocare le somme eventualmente avanzate sul fondo previsto per l'attività di consegna dei presidi per diabetici, sul fondo previsto per l'attività di prenotazione o acquisizione del consenso FSE ed esecuzione delle relative operazioni sul portale e che tale possibilità è valevole in entrambe le direzioni di riallocazione;
- considerato che la dirigente della Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari ha verificato che nel bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, nell'ambito del programma codice 13.001 "Servizio sanitario regionale Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi sono attribuite alla propria struttura;
- dato atto che la spesa complessiva per l'anno 2020 con riferimento alle attività sopra descritte ammonta ad euro 95.137,43 e che la medesima trova copertura nell'impegno assunto con provvedimento dirigenziale n. 1021 in data 12 marzo 2020 sul capitolo U0001492 "Trasferimenti correnti all'Azienda USL della Valle d'Aosta per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA)";

- ritenuto altresì necessario prenotare la spesa per l'anno 2021, con riferimento alle attività sopra descritte, complessivamente pari ad euro 241.001,48 (duecentoquarantunomilauno/48), sul capitolo U0001492 "Trasferimenti correnti all'Azienda USL della Valle d'Aosta per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA)" che presenta la necessaria disponibilità;
- preso atto che nel corso della riunione in modalità di videoconferenza tenutasi in data 15 maggio 2020, la Regione autonoma Valle d'Aosta, le organizzazioni sindacali dei farmacisti (Federfarma e Assofarm) e l'Azienda USL Valle d'Aosta hanno raggiunto l'Accordo di cui trattasi, con validità:
 - a) dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per la distribuzione per conto di presidi per diabetici (reattivi per glicemia, lancette pungidito, aghi per penna e siringhe)
 - b) dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2021 per le prenotazioni di esami e visite specialistiche, con eventuale consegna del materiale di supporto (materiale informativo, provette e contenitori sterili per urine) ed espletamento della relativa attività informativa in favore dell'utenza e per la raccolta del consenso finalizzato all'attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), con esecuzione delle connesse operazioni sul portale dedicato;
- ritenuto, pertanto, necessario e urgente prendere atto dell'Accordo sopra citato, finalizzato a valorizzare il ruolo delle farmacie pubbliche e private convenzionate sul territorio e la prossimità al cittadino mediante l'attivazione, presso le stesse, dei servizi previsti dall'Accordo medesimo;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 231 in data 27 marzo 2020;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato congiuntamente dal Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario e dalla Dirigente della Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Mauro Baccega; ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di prendere atto dell'Accordo, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, approvato nella riunione svoltasi in modalità di videoconferenza in data 15 maggio 2020, tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, le organizzazioni sindacali dei farmacisti (Federfarma e Assofarm) e l'Azienda USL Valle d'Aosta, per l'avvio del progetto "Farmacia dei servizi" consistente nell'espletamento presso le farmacie pubbliche e private convenzionate sul territorio regionale delle seguenti attività:

- a) distribuzione per conto di presidi per diabetici (reattivi per glicemia, lancette pungidito, aghi per penna e siringhe);
- b) prenotazioni di esami e visite specialistiche, con eventuale consegna del materiale di supporto (materiale informativo, provette e contenitori sterili per urine) ed espletamento della relativa attività informativa in favore dell'utenza;
- c) raccolta del consenso finalizzato all'attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), con esecuzione delle connesse operazioni sul portale dedicato;
- 2. di dare atto che la spesa annua stimata dall'Azienda USL Valle d'Aosta per la distribuzione per conto di presidi per diabetici ammonta ad euro 56.503,08 (lordo IVA) per il periodo 1° luglio 31 dicembre 2020 e ad euro 101.108,72 (lordo IVA) per l'anno 2021;
- 3. di dare atto che la spesa annua stimata dall'Azienda USL Valle d'Aosta per l'attività di prenotazione di visite specialistiche ed esami ed eventuale consegna di materiale informativo e di supporto per l'esecuzione dei medesimi e di acquisizione del consenso finalizzato all'attivazione del FSE, ammonta ad euro 38.634,35 (lordo IVA) per il periodo 1° ottobre 31 dicembre 2020 e ad euro 139.892,76 (lordo IVA) per il 2021;
- 4. di dare atto che la spesa complessiva per l'anno 2020 per l'espletamento delle attività sopra descritte ammonta ad euro 95.137,43 e che la medesima trova copertura nell'impegno assunto con provvedimento dirigenziale n. 1021 in data 12 marzo 2020 sul capitolo U0001492 "Trasferimenti correnti all'Azienda USL della Valle d'Aosta per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA)";
- 5. di prenotare la spesa per l'anno 2021, per l'espletamento delle attività sopra descritte, complessivamente pari ad euro 241.001,48 (duecentoquarantunomilauno/48) sul capitolo U0001492 "Trasferimenti correnti all'Azienda USL della Valle d'Aosta per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA)" che presenta la necessaria disponibilità;
- 6. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda USL Valle d'Aosta per gli adempimenti di competenza e alle rappresentanze sindacali delle farmacie per conoscenza.

ACCORDO BIENNALE PER LA DISTRIBUZIONE IN REGIME DI DISTRIBUZIONE PER CONTO DI PRESIDI PER DIABETICI, PER LA PRENOTAZIONE DI ESAMI E VISITE SPECIALISTICHE E PER LA RACCOLTA DEL CONSENSO FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, FEDERFARMA VALLE D'AOSTA, ASSOFARM VALLE D'AOSTA E L'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA

Premesso che:

- il d.lgs. n. 502/1992 di approvazione del riordino della disciplina in materia sanitaria prevede all'art. 8, comma 2, tra l'altro, che il rapporto con le farmacie pubbliche e private sia disciplinato da appositi accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991. n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale;
- l'Accordo collettivo nazionale vigente disciplina i rapporti con le farmacie pubbliche e private ed è reso esecutivo, ai sensi del sopracitato art. 8, comma 2. del d.lgs. n. 502/1992, con il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371;
- il d.lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, avente ad oggetto "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69" definisce una serie di servizi a forte valenza socio-sanitaria erogabili dalle farmacie;
- il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502". all'art. 8, in tema di assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie convenzionate, prevede, tra l'altro, che "Attraverso le medesime farmacie sono inoltre assicurati i nuovi servizi individuati dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel rispetto di quanto previsto dai piani regionali socio sanitari e nei limiti delle risorse rese disponibili in attuazione del citato art. 11, comma 1, lettera e)";
- il nomenclatore di cui all'allegato 3 del decreto di cui al punto precedente, concernente la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, elenca i presidi da erogarsi, in applicazione dell'articolo 13 del decreto medesimo, agli assistiti affetti da malattia diabetica;
- le parti, considerate la capillare distribuzione sul territorio regionale delle farmacie convenzionate e la professionalità dei farmacisti che vi esercitano, concordano sui vantaggi assistenziali potenzialmente derivanti dal coinvolgimento delle farmacie medesime nella distribuzione dei presidi per diabetici e nella prenotazione di visite specialistiche ed esami, con contestuale consegna del relativo materiale ed espletamento della connessa attività informativa in favore dell'utenza;
- le parti convengono altresì sull'opportunità di coinvolgere le farmacie nella raccolta del
 consenso da parte degli assistiti per l'attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE),
 tanto per aumentare il tasso di copertura, ad oggi corrispondente al 60% circa della
 popolazione, quanto per adempiere ai requisiti di interoperabilità richiesti dal Ministero
 dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero della Salute, tra i quali la messa a disposizione,
 da parte delle regioni, di almeno tre canali di deposito del consenso per l'accesso al FSE;

fr

sono definite le modalità per la distribuzione in regime di Distribuzione Per Conto (DPC) di presidi per diabetici, per la prenotazione di esami e visite specialistiche e per la raccolta del consenso finalizzato all'attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) da parte di

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Azienda USL della Valle d'Aosta

Federfarma Valle d'Aosta

Assofarm Valle d'Aosta

come di seguito specificato.

1. Oggetto

Oggetto del presente Accordo sono (i) la distribuzione, in regime di Distribuzione Per Conto (DPC), dei presidi per diabetici (reattivi per glicemia, lancette pungidito, aghi per penna e siringhe), (ii) la prenotazione di esami e visite specialistiche, con eventuale consegna del materiale di supporto (materiale informativo, provette e contenitori sterili per urine) ed espletamento della relativa attività informativa in favore dell'utenza e (iii) la raccolta del consenso finalizzato all'attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), con esecuzione delle connesse operazioni sul portale dedicato.

2. Ambito di applicazione e periodo di validità

Il presente Accordo, da recepire con deliberazione della Giunta regionale, si riferisce ai servizi erogati da tutte le farmacie convenzionate della Regione in favore degli assistiti residenti ed è valido dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Con riferimento alle attività di prenotazione di visite specialistiche ed esami e di acquisizione del consenso finalizzato all'attivazione del FSE, tenuto conto della necessità di perfezionare alcune funzioni del sistema informativo dedicato, nonché di completare il percorso formativo a beneficio dei farmacisti, il servizio sarà attivato a far data dal 1° ottobre 2020.

3. Modalità operative

3.1 Distribuzione dei presidi per diabetici

L'Azienda USL della Valle d'Aosta (di seguito Azienda USL) provvede a:

- a) concludere un Accordo tecnico con il distributore all'ingrosso individuato dalle associazioni di categoria dei farmacisti per la definizione degli aspetti operativi relativi alla gestione dei presidi oggetto di DPC, compreso il materiale di supporto di cui al successivo paragrafo 3.2, e dei connessi flussi informativi;
- assicurare la disponibilità dei presidi oggetto del presente Accordo in quantitativi idonei a garantire la puntualità del servizio, immagazzinandoli in spazi messi a sua disposizione esclusiva dal distributore all'ingrosso individuato dalle associazioni delle farmacie pubbliche e private;
- c) consentire alle farmacie di costituire un mini-stock dei presidi in oggetto, finalizzato a
 garantire una maggiore tempestività dell'assistenza, definendone la consistenza qualiquantitativa sulla base del volume di attività atteso;

- d) mettere gratuitamente a disposizione delle farmacie un applicativo che si configuri quale strumento esclusivo di gestione della fornitura dei presidi per diabetici;
- e) permettere alle farmacie, mediante il sopracitato applicativo, di richiamare l'autorizzazione alla fornitura di presidi per diabetici dell'assistito, che dia evidenza della tipologia di presidi prescritti, del relativo fabbisogno e della cadenza degli accessi;
- f) fornire alle farmacie convenzionate tutti gli elementi occorrenti al fine di informare compiutamente gli assistiti sulle corrette modalità di utilizzo dei presidi;
- g) riconoscere, fino ad esaurimento del finanziamento dedicato, pari a 56.501 euro (lordo IVA) per il periodo luglio dicembre 2020 e a 101.108 euro (lordo IVA) per il 2021, ferma la possibilità di riallocare le somme eventualmente avanzate sul fondo di cui al paragrafo 3.2, lettera f), una remunerazione del servizio di distribuzione, comprensiva della quota destinata al distributore intermedio, pari a (IVA esclusa):
 - 4,50 euro ad accesso in relazione al 2020, con previsione di 10.292 accessi nel periodo luglio - dicembre;
 - 4,00 euro ad accesso in relazione al 2021, con previsione di 20.719 accessi annuali.
- h) liquidare, entro la fine del secondo mese che segue quello di riferimento, le somme dovute alle farmacie a titolo di remunerazione del servizio, sulla base della documentazione contabile trasmessa dalle farmacie medesime secondo il calendario in uso per la farmaceutica convenzionata, corredata dal foglio riepilogativo generato dal suddetto applicativo, firmato per ricevuta dall'assistito e completo delle fustelle adesive (se presenti);
- avvisare tempestivamente le farmacie dell'eventuale esaurimento del finanziamento dedicato, la cui consistenza è specificata alla lettera g) della presente sezione, e della conseguente necessità di garantire, da parte loro, la prosecuzione del servizio a titolo gratuito sino al termine dell'anno;
- j) informare puntualmente tutti i soggetti interessati circa i contenuti e le modalità di attuazione del presente Accordo, nonché riguardo a modifiche che dovessero riguardare la tipologia di presidi che ne sono oggetto;
- k) operare la fornitura diretta dei presidi in oggetto qualora ritenuto necessario al fine di evitare disagi al paziente.

Le farmacie convenzionate pubbliche e private provvedono a:

- a) individuare il distributore all'ingrosso che, operando nel rispetto della normativa vigente in materia, provveda, nei termini definiti da un successivo accordo tecnico con l'Azienda USL, a:
 - custodire in conto deposito presso i propri magazzini, in locali a ciò
 esclusivamente dedicati, i presidi acquistati dall'Azienda USL, compreso il
 materiale di supporto di cui al successivo paragrafo 3.2, avendo cura di
 rispettarne le corrette modalità di conservazione;
 - consegnare alle farmacie convenzionate della Regione, su loro richiesta, i presidi in parola;
 - inviare settimanalmente all'Azienda USL un flusso informativo che dia evidenza di ogni movimento di magazzino, nonché delle giacenze aggiornate;
 - risarcire danni eventualmente arrecati all'Azienda USL in conseguenza di danneggiamenti, furti o alterazioni dei presidi occorsi successivamente alla loro consegna, nelle fasi di stoccaggio e distribuzione;

- reperire presso il distributore all'ingrosso di cui alla lettera a) e consegnare all'assistito, in un'unica soluzione, i presidi per diabetici prescritti nell'autorizzazione caricata sull'applicativo dedicato, in un quantitativo tale da coprire, senza superarlo, tutto il fabbisogno del paziente sino al successivo accesso;
- c) registrare la fornitura dei presidi mediante l'applicativo dedicato, stampando il foglio riepilogativo della fornitura, da presentare all'Azienda USL debitamente firmato per ricevuta dall'assistito e corredato delle fustelle adesive (se presenti), contestualmente al documento contabile, secondo la calendarizzazione prevista per la farmaceutica convenzionata;
- d) valutare la costituzione di un *mini-stock* dei presidi in oggetto, la cui consistenza qualiquantitativa dev'essere coerente con quella definita dall'Azienda USL, avendo cura di collocarlo in spazi dedicati separato dai prodotti propri, e conducendo un inventario il 31 dicembre di ogni anno, del cui esito informare l'Azienda USL entro il successivo mese di gennaio;
- e) risarcire all'Azienda USL, sulla base della spesa effettivamente sostenuta dalla stessa per l'acquisto, eventuali danni derivanti da scadenze, danneggiamenti, furti o alterazioni dei presidi occorsi durante la loro conservazione in farmacia;
- f) proseguire a titolo gratuito il servizio in oggetto nell'eventualità di un precoce esaurimento del finanziamento dedicato, a partire dalla data indicata dall'Azienda USL e per tutto il periodo residuo dell'anno;
- g) recepire puntualmente le modifiche apportate dall'Azienda USL alla tipologia dei presidi oggetto del presente Accordo.

3.2 Prenotazione di visite specialistiche ed esami e acquisizione del consenso finalizzato all'attivazione del FSE

L'Azienda USL provvede a:

- a) garantire a ogni farmacia l'attivazione di un'utenza sul sistema di prenotazione di visite specialistiche ed esami in favore degli assistiti muniti della relativa impegnativa, nonché di un'utenza sul portale dedicato alle operazioni correlate all'acquisizione del consenso e finalizzate all'attivazione del FSE;
- b) mettere eventualmente a disposizione delle farmacie, senza oneri a loro carico, altra dotazione *software* e *hardware* funzionale alla prenotazione di visite specialistiche ed esami;
- garantire alle farmacie un'adeguata formazione, il dovuto supporto tecnico e informativo, nonché una congrua disponibilità, presso il distributore all'ingrosso di cui al paragrafo 3.1, del materiale da consegnare contestualmente alla prenotazione di specifiche prestazioni;
- d) indicare alle farmacie la consistenza quali-quantitativa del *mini-stock* di provette e contenitori sterili per urine sulla base del volume di attività atteso;
- e) rendere disponibile a ogni farmacia il materiale informativo da fornire all'assistito contestualmente alla prenotazione di particolari prestazioni e il modulo di consenso da compilare ai fini dell'attivazione del FSE;
- f) riconoscere, fino a esaurimento del finanziamento dedicato, pari a 38.633 euro (lordo IVA) per il periodo ottobre dicembre 2020 e a 139.893 euro (lordo IVA) per il 2021, ferma la possibilità di riallocare le somme eventualmente avanzate sul fondo di cui al paragrafo 3.1, lettera g), una remunerazione del servizio, comprensiva della quota eventualmente destinata al distributore intermedio, pari a (IVA esclusa):

• 2,50 euro a prestazione (prenotazione o acquisizione del consenso FSE ed esecuzione delle relative operazioni sul portale), comprensiva del materiale

1

eventualmente consegnato, in relazione al 2020, con previsione di un massimo di 12.667 prestazioni nel periodo ottobre - dicembre;

- 2,20 euro a prestazione (prenotazione o acquisizione del consenso FSE ed esecuzione delle relative operazioni sul portale), comprensiva del materiale eventualmente consegnato, in relazione al 2021, con previsione di un massimo di 52.121 prestazioni;
- g) liquidare, entro la fine del secondo mese che segue quello di riferimento, le somme dovute alle farmacie a titolo di remunerazione dei servizi in oggetto, sulla base della documentazione contabile trasmessa dalle farmacie medesime secondo il calendario in uso per la farmaceutica convenzionata;
- avvisare tempestivamente le farmacie dell'eventuale esaurimento del finanziamento dedicato, la cui consistenza è specificata alla lettera f) della presente sezione, e della conseguente necessità di garantire, da parte loro, la prosecuzione del servizio a titolo gratuito sino al termine dell'anno;
- i) informare tempestivamente tutti i soggetti interessati circa i contenuti e le modalità di attuazione del presente Accordo, nonché riguardo a eventuali modifiche relative alle prestazioni che ne sono oggetto.

Le farmacie convenzionate pubbliche e private provvedono a:

- a) reperire presso il distributore all'ingrosso di cui al paragrafo 3.1 le provette e i contenitori sterili per urine, costituendone un *mini-stock* da gestire secondo le modalità già descritte in relazione ai presidi per diabetici, la cui consistenza quali-quantitativa sia coerente con quella definita dall'Azienda USL;
- b) prenotare visite specialistiche ed esami in favore degli assistiti muniti della relativa impegnativa mediante il sistema dedicato, previa adesione al percorso formativo proposto dall'Azienda USL;
- c) consegnare all'assistito il materiale informativo, le provette e i contenitori sterili per urine contestualmente alla prenotazione degli esami che lo richiedono;
- d) proporre attivamente, presso la clientela, il servizio di raccolta del consenso al trattamento dei dati personali e sensibili finalizzato all'attivazione del FSE, eseguendo le operazioni correlate sul portale dedicato secondo le modalità indicate dall'Azienda USL nel corso della formazione;
- e) consegnare all'Azienda USL il documento contabile relativo ai servizi in oggetto, secondo la calendarizzazione prevista per la farmaceutica convenzionata.

4. Disposizioni finali

L'Accordo può essere modificato per espressa volontà delle parti. In caso di emanazione di disposizioni legislative o regolamentari, nonché di provvedimenti amministrativi o accordi convenzionali incidenti sul contenuto del medesimo, le parti si impegnano ad un ulteriore confronto finalizzato all'adozione delle necessarie modifiche e integrazioni.

Le controversie inerenti l'applicazione del presente Accordo che, nonostante ogni ragionevole sforzo delle parti, non abbiano trovato una risoluzione consensuale verranno sottoposte al giudizio della commissione farmaceutica aziendale. In relazione ai presidi per diabetici e al materiale di supporto, eventuali addebiti saranno calcolati sommando gli oneri di distribuzione al costo sostenuto dall'Azienda USL per l'acquisto.

Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo si rimanda alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

5

L'Accordo è stato approvato dai firmatari nel corso della videoconferenza svolta in data 15 maggio 2020.

per la Regione Autonoma Valle d'Aosta

Mauro Baccega

(Assessore alla sanità, salute e politiche sociali)

per l'Azienda USL della Valle d'Aosta

Angelo Michele Pescarmona

(Commissario)

per Assofarm Valle d'Aosta

su delega di Mario Corrado (Coordinatore)

Antonio Carlo Franco

(Presidente Agenzia Pubblici Servizi APS Aosta)-

per Federfarma Valle d'Aosta

Cesare Quey (Presidente)

6

PAGINA VUOTA